n 3064/99 Reg. D
n. 3014/96 Reg Ric

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. III - ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n 3014/96 proposto dai sigg.ri Fiorella e Oreste Bertacchi, in nome e per conto della figlia minore Ester Bertacchi, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Bifulco e Roberto Invernizzi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, Via Ariosto n. 30,

contro

1999

il Consiglio della classe IV B del Liceo ginnasio statale Alessandro Manzoni di Milano, in persona del Preside pro tempore, ed il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano e domiciliati presso gli Uffici di quest'ultima in Milano, Via Freguglia n. 1.

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del giudizio di non ammissione alla classe successiva pronunziato dal Consiglio della classe IV B del Liceo Ginnasio Statale Alessandro Manzoni di Milano, nei confronti della Sig.na Ester Bertacchi, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente,

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie pretese;

Udito, alla pubblica udienza del 7 maggio 1999, il relatore dott. Raffaello Sestini;

Uditi altresì i difensori delle parti;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe viene impugnata la non ammissione alla classe superiore della studentessa Ester Bertacchi, decisa dal Consiglio di classe a maggioranza, con tre docenti contro tre e con il voto preponderante del Preside

dell'istituto. Si afferma, in particolare la illegittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere, della deliberazione in esame, adottata senza tenere conto del parere favorevole alla promozione espresso dall'insegnante di religione e senza la previa attivazione dei corsi di recupero in una delle materie (il latino) in cui la studentessa aveva incontrato particolari difficoltà.

L'Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha opposto una diversa ricostruzione della normativa vigente, affermando inoltre la riconducibilità della vicenda all'area della discrezionalità tecnica.

In sede di sommaria delibazione, questa Sezione, con ordinanza n. 2152/96, ha accolto la domanda cautelare dei ricorrenti ed il Consiglio di classe, conseguentemente riconvocato dal Preside, ha disposto la promozione della studentessa, con il voto determinante dell'insegnante di religione.

Nel merito, osserva il Collegio che la omessa considerazione dell'avviso dell'insegnante di religione ai fini del computo dei docenti favorevoli alla promozione, risultante dal verbale dell'originaria riunione del Consiglio di classe che aveva disposto la non ammissione della studentessa, contrasta direttamente con il disposto dell'art. 309 del d.lg.vo n. 297 del 1994, secondo cui i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici e partecipano alle valutazioni periodiche e finali per gli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento.

Le argomentazioni della difesa dell'Amministrazione, volte ad una diversa interpretazione della norma al fine dichiarato di evitare discriminazioni nei confronti degli altri studenti (che non potrebbero avvalersi del supporto del giudizio positivo dell'insegnante di religione), non appaiono, a loro volta, convincenti, considerato che la lettera della disposizione appare, a giudizio del Collegio, pienamente coerente con la più generale disciplina normativa, che rimette il giudizio finale sul singolo studente circa l'ammissione alla classe successiva ai docenti che, nel corso dell'anno scolastico, hanno avuto modo di valutarne il grado di preparazione e di maturazione complessiva.

Le predette considerazioni comportano l'accoglimento del ricorso, esimendo il Collegio dall'esame degli ulteriori profili di illegittimità dedotti. Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sez. III - accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna l'Amministrazione al pagamento, a favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, quantificate in lire 4.000.000 (quattro milioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, il 7.5.1999 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori:

Francesco Mariuzzo - Presidente

Raffaello Sestini - Referendario - estensore

Francesco Arzillo - Referendario

Francesco Mariuzzo Raffaello Sestini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
IL 27 SET 1999
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 136)
Il Direttore della Sezione